

STATUTO

GRANVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVARZERE VE VIA R.
MARGHERITA 1/A

Numero REA: VE - 296955

Codice fiscale: 03303170272

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

intervenuti dichiarano di essere sufficientemente informati.

Il Presidente inizia la trattazione dell'ordine del giorno:

- riguardo al primo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che è opportuno modificare il primo comma dell'articolo 3) dello Statuto Sociale come indicato nell'ordine del giorno;
- riguardo al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che è opportuno cambiare l'oggetto sociale modificando l'articolo 4) dello Statuto Sociale come indicato nell'ordine del giorno;
- riguardo al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che è opportuno modificare la lettera c) dell'art.25 dello statuto sociale sostituendo l'attuale testo con il nuovo testo riportato al punto 3 dell'ordine del giorno;
- riguardo al quarto punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea che è opportuno cambiare il testo dell'articolo 38 dello Statuto Sociale sostituendo all'attuale testo il nuovo testo riportato al punto 4 dell'ordine del giorno.

Dopo ampia ed approfondita discussione, l'assemblea all'unanimità delibera:

- di modificare il primo comma dell'articolo 3) dello Statuto Sociale come indicato al punto 1 dell'ordine del giorno;
- di sostituire l'attuale oggetto sociale modificando l'articolo 4) dello Statuto Sociale come indicato al punto 2 dell'ordine del giorno;
- di modificare la lettera c) dell'art.25 dello statuto sociale come indicato al punto 3 dell'ordine del giorno;
- di sostituire l'articolo 38) dello statuto sociale con il nuovo articolo 38) come riportato al punto 4 dell'ordine del giorno.

Viene allegato al presente verbale sotto la lettera A) a formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me datane al comparente e alle intervenute, lo statuto sociale modificato.

Null'altro essendovi da deliberare la presente assemblea viene sciolta e sono le ore 11 (undici) e minuti 30 (trenta).

Tutte le tasse e spese inerenti e conseguenti a quest'atto sono assunte dalla società.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il comparente, dichiara e riconosce, di aver ricevuto dal notaio rogante, l'informativa prevista dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Esso presta il suo consenso al trattamento dei dati personali ed alle conseguenti comunicazioni e/o diffusioni.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su dieci facciate di tre fogli e da me letto al costituito che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore 11 (undici) e minuti 35 (trentacinque).

F.to Vitulo Luciano Marzia Tommasina Formicola (segue sigillo)

ALLEGATO A) ad atto n. 12012 della raccolta

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di **CAVARZERE**, la Società cooperativa denominata "**GRANVIT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

L'Organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e potrà altresì istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato. La Cooperativa ha altresì lo scopo **plurimo** di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso l'inserimento lavorativo in attività diverse, indicate nel successivo art. 4, di persone svantaggiate nelle percentuali e come definito dalla legge 08/11/91 n. 381 ed eventuali modifiche o integrazioni (tipo B) e gestire o intraprendere, in conto proprio e/o terzi, servizi orientati in via prioritaria ma non esclusiva alla risposta delle necessità delle persone L. 381/91 (tipo A).

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della Legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

A parità di apporto quantitativo e qualitativo di lavoro sarà rispettato il principio di parità di trattamento degli stessi.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Venezia, grazie all'apporto dei soci lavoratori e mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, fruitori dei servizi ed Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto per i servizi di "tipo B":

- a) allevamento bestiame (bovini, suini) e piccoli animali (conigli, galline, ecc.);
- b) lavorazione e commercio di carni fresche, insaccati e surgelati;

c) vendita, anche a domicilio, di prodotti caseari ed alimentari in genere, freschi e surgelati;

d) trasporto per conto proprio e/o terzi di carni, surgelati ed altri alimenti;

e) organizzazione e/o gestione, in proprio o per commissione e appalto, di servizi di cucina, ristoro e mensa;

f) gestione in proprio o per conto terzi di centri per il confezionamento pasti ed il conseguente collocamento nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nelle comunità, ecc.;

g) la gestione in proprio o per conto terzi di centri di lavorazione, conservazione e vendita di prodotti zootecnici e alimentari;

h) raccolta e vendita usato;

i) gestione in conto proprio e/o terzi di punti vendita di prodotti ecosolidali;

l) sfalcio d'erba, e manutenzione verde e giardinaggio pubblico e privato;

m) svolgere servizi di pulizie civili per privati, enti pubblici e/o privati e manutenzioni cimiteriali;

n) svolgere servizi di traslochi e sgomberi;

o) svolgere servizi di scuolabus ed organizzare e/o eseguire servizi, con mezzi idonei allo scopo, di trasporto di persone anziane, ammalate, politratte od in possesso di handicap;

p) gestione in conto proprio e/o terzi di "oasi" e/o parchi naturali il cui accesso sarà a favore di scolaresche e di quanti interessati;

q) svolgere attività di manutenzione di strade, marciapiedi, luoghi pubblici;

r) svolgere piccole attività di edilizia, falegnameria e tinteggiatura;

s) produzione e vendita di fiori, ortaggi e piante officinali;

t) gestione e custodia di eco centri;

u) pesca sportiva e professionale.

Per i servizi di "tipo A" L. 381/91 la cooperativa ha come oggetto:

a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'art. 1 ,comma 2, lettera c della Legge Regione Veneto 23/2006;

b) promuovere e/o gestire servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altro);

c) fornire servizi di assistenza domiciliare rivolti ad anziani, infanzia ed a quanti lo richiedano e siano essi privati cittadini che enti pubblici e/o privati e strutture pubbliche e/o private;

d) svolgere servizi animativi, educativi di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso le famiglie quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti e messi a disposizione da enti pubblici e/o privati;

e) gestire in conto proprio e/o terzi centri socio educativi e residenziali di accoglienza e socializzazione per infanzia, giovani e/o anziani;

f) gestire in conto proprio e/o terzi ludoteche od altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

g) realizzare e/o gestire in conto proprio e/o terzi strutture per l'infanzia quali nidi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Co-

operativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi

sopraelencati, nonchè potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa qualsiasi attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a quello stabilito per legge esso deve essere integrato, nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione;
- * mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, avendo compiuto il 18° anno di età, esercitano l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'impresa sociale o, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializza-

zione professionale possono direttamente partecipare ai lavori dell'impresa

sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono inoltre assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate.

Possono altresì assumere la qualifica di soci i volontari che desiderano prestare la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e può essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2 della legge 08/11/91 n. 381. I soci volontari non possono superare la percentuale di compagine sociale prevista dalla legge 08/11/91 n. 381 ed eventuali modifiche o integrazioni. I soci operatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Se la Cooperativa supera il numero di 8 (otto) soci potranno assumere la qualifica di soci anche gli organismi dotati di personalità giuridica, gli Enti e le Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli obiettivi della Cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Per tutti i soci della Cooperativa, il domicilio degli stessi è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio, ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva e accertata concorrenza con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.

Per la figura del socio lavoratore si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi in ragione dell'interesse all'inserimento nella società e al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere e/o contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione ma non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre

mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore né superiore, al limite fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'atto costitutivo e lo statuto, codice fiscale e/o partita Iva;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e tenuto conto che l'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa, e che inoltre l'ammissione deve essere

sempre coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi

dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 42 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del

bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 100,00 (cento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) eventuali altre condizioni e limiti che riterrà indicare.

L'assemblea nella deliberazione di emissione stabilisce quanti voti (o porzioni di voto) spettano a tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, il diritto di recesso spetta ai soci sovventori qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nell'apposito fondo;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita per decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 39.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al minimo di legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, almeno nella misura minima prevista dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) ad eventuali riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2545-ter c.c..

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, indica la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento, da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c.

Si dovrà tener conto dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica / professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

La distribuzione dei ristorni non pregiudica la distribuzione degli utili a vantaggio dei soci sovventori.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente atto costitutivo nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina e la struttura dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo (Sindaco Unico o revisore legale o Collegio sindacale e suo Presidente);

d) l'erogazione dei trattamenti economici di cui alla lettera a) e b) dell'art 3 comma secondo della legge n. 142 del 2001;

e) approvazione del regolamento di cui all'art 6 della legge 142 del 2001;

f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lettera e) della legge 142/01;

g) le modificazioni dell'atto costitutivo;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere g) ed h), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere g) ed h) del precedente articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro;
- contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore. Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

In particolare, per le materie indicate nelle lettere g) ed h) del precedente art. 25, dovrà essere convocata l'Assemblea generale dei soci in forma straordinaria con la presenza di un notaio.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, inviata/consegnata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. I soci che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica o numero di fax riceveranno l'ordine del giorno con tali mezzi nel rispetto dei termini suindicati.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Rimane l'obbligo di cui all'art. 2366 del C.C..

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In caso di Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, questa è regolarmente costituita qualora siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati al momento della votazione su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Peraltro, per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art. 6 della Legge 142/2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole da tanti soci che rappresentino, la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti dal libro dei soci.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa richiesta da parte dell'Assemblea. In ogni caso il voto deve essere sempre riconducibile (art 2375 c.c. 1° comma).

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative di Venezia alla quale la Cooperativa è aderente.

Art. 30 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio, persona fisica, ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto come appresso specificato.

Per i soci appartenenti alla categoria speciale si applica quanto disposto nel precedente art. 6.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19 secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo o in sua assenza dal vice presidente ed in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta al momento dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Uno o più amministratori possono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria

ha nell'attività sociale ed in base ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale - se nominato - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di **5 (cinque)** giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo se nominato.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi ti-

tolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente la cui firma fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo)

Quale organo di controllo, se obbligatorio per legge o, se comunque, eletto con decisione dei soci, può essere nominato dalla società, alternativamente, un Sindaco Unico, un Revisore legale od il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477, primo comma c.c., ed opererà secondo quanto previsto dalle norme nei tempi vigenti.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Se nominato, l'organo di controllo, avrà competenze e poteri previsti per lo stesso dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni se compatibile col dettato dell'art. 2477 c.c.. Qualora la società abbia ricavi o patrimonio netto pari o superiore ad un milione di euro l'organo di controllo dovrà essere collegiale ed i suoi membri dovranno essere tutti iscritti nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'organo di controllo salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un Revisore legale dei conti od a una società di revisione legale.

Qualora in alternativa all'organo di controllo e fuori dai casi di obbligatorio dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un Sindaco Unico, un Revisore legale od una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Se nominati si applicano al Revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

L'incarico ha la durata di tre esercizi e scadrà alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'organo di controllo è rieleggibile.

La retribuzione annuale del Sindaco Unico, del Revisore dei conti, della società di revisione e del Collegio Sindacale alternativamente nominati, è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti eletti dalla decisione dei soci che provvederà a nominare anche il suo Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

Se nominato il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla

società e sul suo concreto funzionamento. Esercitando altresì il controllo contabile, inoltre, il Collegio Sindacale:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Il Collegio Sindacale, come il Sindaco Unico o Revisore legale dei conti, deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e redigere, nell'apposito libro, le relazioni sugli accertamenti eseguiti.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a un tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.lgs 5/2003 ora normato dai dd.mm 23/2004 n. 222-223, presso l'organismo promosso da Confcooperative, ove costituito, o altro ente abilitato.

Art. 40 (Clausola arbitrale)

Qualora la conciliazione non abbia a produrre nessun effetto sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 41 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- * uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- * tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale e dei dividendi maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili

annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

E', in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to Vitulo Luciano Marzia Tommasina Formicola (segue sigillo)